CAMERA DEI DEPUTATI N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELICI

Presentata il 6 ottobre 1972

Modifica all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente il trattamento pensionistico e la sicurezza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha ristrutturato il trattamento pensionistico ed ha dettato norme in materia di sicurezza sociale, ha previsto, tra l'altro, la possibilità di riscattare, ai fini pensionistici, gli anni relativi al corso legale di laurea, riservando tale beneficio unicamente a coloro che non hanno prestato, nel periodo degli studi, lavoro subordinato.

Siffatta disposizione, che è stata dettata all'evidente scopo di evitare che il periodo di tempo dedicato agli studi fosse da considerare perduto da quanti poi fossero stati chiamati a prestare lavoro subordinato, ha incontrato il favore di coloro che già ne hanno beneficiato, ma si è palesata, nella sua pratica attuazione, quanto mai sperequata nei confronti di coloro (e sono in numero notevole) i quali, durante il periodo degli studi universitari, non potendo fare diversamente per evidenti ragioni di indole economica, si sono dovuti, o debbono assoggettarsi ad un lavoro, al fine di potersi mantenere agli studi.

Né pare che sia valida obiezione quella secondo cui, per questi ultimi, il periodo, impiegato negli studi, sia già valido agli effetti pensionistici, per essere coperto dai contributi previdenziali versati per il lavoro prestato, e che, quindi, la estensione dell'agevolazione, che la presente proposta di legge porterebbe ad una duplicazione di contributi previdenziali per lo stesso periodo, in quanto siffatta situazione già esiste ed è prevista per tutti gli ex combattenti, ai quali la legge 24 maggio 1970, n. 336 riconosce ai fini pensionistici una anzianità convenzionale dai 7 ai 10 anni, che è superiore al periodo di astensione dal lavoro per eventi bellici.

Al riguardo è da notare che, a differenza di quanto la legge sopra richiamata prevede a favore degli ex combattenti, i benefici reclamati nel caso specifico sarebbero riscattati con congrui versamenti di contributi previdenziali, fatti dagli interessati, e non già gratuitamente, come invece avviene per gli ex combattenti.

Onorevoli colleghi ! Ho, quindi, motivo di ritenere che la modifica dell'articolo 50, possa essere approvata, onde eliminare la sperequazione che si è venuta a creare, e che è stata in più occasioni e da più parti lamentata, sopperendosi alla carenza della legge, con il prevedere la estensione del beneficio anche a questo caso, che è di certo più meritevole di interessamento, riguardando esso quei giovani che, per mantenersi agli studi, debbono lavorare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il riscatto del periodo di corso legale di laurea, con le norme e le modalità previste nel primo comma del presente articolo, è consentito anche a coloro che hanno conseguito, conseguono o conseguiranno la laurea mentre prestano lavoro subordinato, sia alle dipendenze di enti pubblici che di privati.

Il riscatto deve essere richiesto per i già laureati entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*, ed in ogni caso entro due anni dal conseguimento della laurea ».